



CITTA' DI VITTORIA

C.U.C. – Provveditorato

**SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI
ARCHITETTURA INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI**

(D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Affidamento servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
Riqualficazione della Riviera Lanterna-. **C.I.G.: Z252A4FCCE**

Premesso che:

- che con Delibera di G. M. n.417 del 24.07.2018, è stato approvato oltre al progetto definitivo generale in variante anche il progetto esecutivo di 1° stralcio dell'opera di "Riqualficazione della Riviera Lanterna" dell'importo complessivo di €2.642.617,94 il cui finanziamento è operato con atto deliberativo del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.8 del 03.04/2017 ed annotata al n.34/2017 di registro. D.G. n. 1355 del 4 Luglio 2018 e modificato con D.R.S. n.2405 del 27.11.2018.
- a seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati all'impresa _____ di _____.
- Che con determinazione a contrarre n. _____ del _____ è stata avviata la procedura di scelta del contraente a mezzo procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del decreto D.lvo 50/2016 e s.m.i., ed eventuale sorteggio di cinque professionisti da invitare a presentare offerta.
- Che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a seguito della procedura selettiva di cui sopra è stato affidato il servizio di che trattasi, per l'importo di € _____ oltre IVA ed oneri contributivi, al netto del ribasso d'asta del _____ % sull'importo a base d'asta di € _____ (oltre IVA ed oneri comprensivo di rimborso spese).

Tutto ciò premesso

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove il giorno (.....) del mese di in Vittoria nella sede della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – Sezione di Vittoria sita a Vittoria in Via Cacciatori Delle Alpi n. 432, tra i sottoscritti: il Comune Vittoria, e per esso il dirigente responsabile della C.U.C. – Provveditorato, arch., e il professionista di seguito indicato, si stipula il seguente contratto a mezzo di scrittura privata non autenticata.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Comune di Vittoria, e per esso il dirigente responsabile della C.U.C. – Provveditorato arch., che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", CF:82000830883, affida al professionista:

- arch./ing. nato a il e residente a in Via n. con studio a in Via n. iscritto all'Ordine Professionale della provincia di, CF:

l'incarico di "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione afferente i lavori di "Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G.- ex campo di concentramento".

L'importo del presente contratto è pari ad € al netto del ribasso di aggiudicazione del % sull'importo a base d'asta di €, oltre INARCASSA ed IVA.

Art. 2 – Condizioni di incarico

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare è dall'Amministrazione affidato al professionista e dallo stesso accettato. Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato "R.U.P."

Art. 3 – Osservanza di leggi e regolamenti

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, che saranno impartite dal R.U.P.

Esso resterà obbligato alla osservanza del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nel testo vigente per la Regione Siciliana, per come recepito e modificato dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 e dall'art. 24 della L.R. n. 15 del 24/05/2016; per le parti ancora applicabili (norme transitorie) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. nel testo coordinato applicabile nella Regione Siciliana; in genere della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, nonché del D.M. 07/03/2018 n. 49 (Linee guida direzione lavori).

Inoltre nello svolgimento dell'incarico devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche sulle costruzioni", nel DPR n. 151 del 01.08.2011 (Normativa antincendio), nel D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i., nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente).

Art. 4 – Tempi e modalità dello svolgimento dell'incarico

Il servizio avrà la stessa durata dei lavori (365 giorni) .

La presentazione dei documenti e/o elaborati dovrà avvenire in tempo utile per rispettare le norme di legge e per evitare richieste di maggiori compensi, indennizzi, interessi da parte dell'impresa.

Se la presentazione dei documenti e/o elaborati venisse ritardata oltre i termini imposti da leggi o regolamenti o dovesse dar luogo a richieste di maggiori compensi, indennizzi, interessi, sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell'onorario e spese per ogni giorno di ritardo (con il minimo di € 100,00 al giorno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento), che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) senza giustificati motivi l'A.C. resterà libera da ogni impegno verso i professionisti inadempienti, senza che questi possano pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

In tal caso verranno compensate solo le prestazioni effettivamente eseguite valutate secondo l'art. 6 e 7 con la decurtazione del 25% sulle somme per onorario e spese, fatti salvi maggiori danni.

Art. 5 – Obblighi del professionista

Il professionista è tenuto a fornire la propria assistenza nelle fasi di esecuzione dei lavori.

Dovrà svolgere i compiti previsti all'art.92 del d.Lgs. n.81/2008 in particolare dovrà verificare la corretta attuazione del P.S.C. da parte dell'impresa per tutta la durata dei lavori, nonché la corretta applicazione di tutta la procedura dei lavori.

Art. 6 – Onorario

L'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, viene concordato secondo lo schema di

parcella allegato sub. "A", definito a seconda delle varie classi e categorie di opere secondo le previsioni del D.M. 17/06/2016. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente D.M. del 17/06/2016, nonché il Codice Civile.

L'importo dei lavori è pari ad €1.999.468,49 oltre IVA.

L'importo del servizio tecnico a base d'asta, determinato come da normativa vigente, per l'incarico in oggetto è pari ad € 38.764,33, oltre IVA ed oneri previdenziali e comprensivo di rimborso spese.

Nella determinazione dell'onorario verrà applicato il ribasso di aggiudicazione del% (.....,00 per cento) alla voce "onorario e spese".

Eventuali prestazioni aggiuntive che diano origine a maggiorazioni del compenso, devono essere concordate per iscritto con il R.U.P. e verranno computate secondo il D.M. del 17/06/2016 con applicazione del ribasso contrattuale.

In ogni caso il maggior importo delle prestazioni non previste non potrà superare il 50% dell'importo contrattuale.

Agli effetti della individuazione della tipologia di prestazione le opere vengono individuate secondo la classificazione del D.M. 17/06/2016.

Art. 7 – Rimborso spese

Non è previsto ulteriore rimborso spese in quanto già calcolato nella distinta "competenze tecniche". Tutte le spese necessarie per il servizio di che trattasi sono a completo carico del professionista.

Art. 8 – Maggiori compensi

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per incarico di cui all'art.1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico degli stessi.

Art. 9 – Modalità di corresponsione delle competenze

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della fattura vistata dal RUP.

Il pagamento resta, comunque, subordinato alla acquisizione, con esito positivo, di tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva e assicurativa del soggetto aggiudicatario.

Art. 10 – Incarico parziale

Non è previsto l'affidamento parziale del servizio tecnico oggetto del presente contratto.

Art. 11 – Varianti

Il compenso per la redazione di eventuali perizie di variante e/o suppletive deve essere concordato di volta in volta con il R.U.P., a seconda della tipologia di variante, e comunque secondo le indicazioni del D.M. 17/06/2016. A tutti gli importi relativi alle perizie di variante verrà applicato il ribasso contrattuale.

In caso di varianti alle opere che comportino una variazione del piano di sicurezza le stesse verranno compensate con la tabella allegata al D.M. 17/6/2016.

A tutti gli importi relativi alle perizie di variante verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.

Art. 12 – Revisione/compensazione prezzi

Non è previsto alcuna revisione o compensazione dei prezzi.

Art. 13 – Proprietà degli elaborati

Gli elaborati relativi al servizio resteranno di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L'attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta secondo le disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva si riterrà concluso:

- con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- con l'emissione del conto finale;
- con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice;
- con l'emissione del collaudo tecnico-amministrativo

Art. 14 – Recesso dall'incarico

Il recesso dell'incarico da parte del professionista senza giustificati motivi comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo la eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, e resterà libera da ogni impegno verso l'Affidatario, qualora il medesimo sia inadempiente ai sensi dell'ex art.1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa) e per quant'altro disciplinato da:

- art. 6 del D. Lgs. 159/2011 (ovvero se intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, frode nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai servizi in oggetto;
- vengano a mancare le condizioni richieste nell'art.80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni.

Art. 15 – Clausola risolutiva

Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 l'ente locale, sciolto ai sensi dell'[articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'[articolo 67](#) indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Qualora per particolari motivi si dovesse procedere alla stipula del contratto in via d'urgenza, previa autorizzazione di organi competenti, lo stesso verrà sottoscritto sotto condizione risolutiva e verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Art. 16 - Facoltà di risoluzione del contratto o di revoca dell'incarico.

Salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 5, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del rapporto con il professionista incaricato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) i professionisti non rispettino i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) i professionisti non adempiano con la diligenza che l'incarico richiede, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile.
- c) I professionisti perdano i requisiti di cui all'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quelli per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale può revocare l'incarico, con atto debitamente motivato, nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con i professionisti incaricati.

L'eventuale revoca sarà preceduta da un avviso effettuato all'interessato, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima, e diventa efficace dal momento del ricevimento dello stesso avviso.

E', comunque, fatta salva la corresponsione ai professionisti incaricati delle eventuali spettanze maturate per il lavoro eseguito fino alla data della revoca.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, chiedere ai professionisti il risarcimento del danno se ne ricorrono i presupposti.

L'ENTE appaltante, inoltre, ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008.

Art. 17 – Controversie

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, definite ai sensi dell'art. 206 (accordo bonario per servizi e forniture) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Ragusa. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Spese di contratto

Sono a carico dei professionisti tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Il presente atto, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata, sarà soggetto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 a registrazione fiscale in caso d'uso con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Garanzie

Il professionista ha costituito a favore di questo comune cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo di € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa il ____/2019 rilasciata dalla compagnia _____ – Agenzia di _____ (Codice _____) valida mesi _____

Inoltre ha prodotto polizza di RCT secondo l'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con massimale almeno pari ad € 500.000,00, polizza n. _____ del _____ - della compagnia assicuratrice _____ di _____.

ART. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i professionisti, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 21 – Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) l'Amministrazione in Vittoria presso la Casa Comunale;
- b) L'arch./ing. in Vittoria Via n.;

Art. 22 – Rinvio a norme

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Codice Civile.

Art. 23 – Allegati al contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- A) **Distinta competenze**
- B) **Copia attestato sicurezza (art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)**
- C) **Polizze di garanzia.**
- D) **Dichiarazione antimafia**

Il professionista incaricato

Per l'Amministrazione

Il Dirigente della C.U.C.